

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2005

**che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, l'allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche**

[notificata con il numero C(2005) 4054]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/747/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 2002/95/CE, la Commissione è tenuta a valutare alcune sostanze chimiche di cui è vietato l'uso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva medesima.
- (2) Alcuni materiali e componenti contenenti piombo e cadmio devono essere esonerati (o continuare ad essere esonerati) da tale divieto, perché non è ancora possibile evitare l'impiego di queste sostanze pericolose nei materiali e componenti specifici in questione.
- (3) Il campo di applicazione di alcune esenzioni per determinati materiali e componenti specifici deve essere limitato per consentire l'eliminazione graduale delle sostanze pericolose contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, visto che sarà possibile evitarne l'impiego in tali applicazioni.
- (4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/95/CE ciascuna esenzione di cui all'allegato deve essere soggetta a riesame almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l'aggiunta di un elemento all'elenco, allo scopo di prendere in esame la soppressione dall'allegato di materiali e componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, se la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è tecnicamente o scientificamente possibile, a condizione

che gli impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione non superino i possibili benefici per l'ambiente, per la salute e/o per la sicurezza dei consumatori.

- (5) La direttiva 2002/95/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
- (6) A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i gestori degli impianti di riciclaggio e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori ed ha inviato le osservazioni pervenute al comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti <sup>(2)</sup> (di seguito «comitato»).
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato alla direttiva 2002/95/CE è modificato secondo l'allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005.

*Per la Commissione*

Stavros DIMAS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19. Direttiva modificata dalla decisione 2005/717/CE della Commissione (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 48).

<sup>(2)</sup> GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

## ALLEGATO

L'allegato alla direttiva 2002/95/CE è modificato come segue:

1) il punto 7 è sostituito dal seguente testo:

- «7. — Piombo in saldature (a stagno) ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo, contenenti l'85 % o più di piombo in peso),
- piombo in saldature (a stagno) per server, sistemi di memoria e di memoria array, apparecchiature di commutazione, segnalazione, trasmissione per reti infrastrutturali come pure per reti di gestione delle telecomunicazioni,
- piombo in parti elettroniche di ceramica (per esempio dispositivi piezoelettrici).»;

2) il punto 8 è sostituito dal seguente testo:

- «8. Cadmio e suoi composti nei contatti elettrici e nelle placcature a base di cadmio, ad eccezione delle applicazioni vietate a norma della direttiva 91/338/CEE (\*) recante modifica della direttiva 76/769/CEE (\*\*) relativa alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

(\*) GU L 186 del 12.7.1991, pag. 59.

(\*\*) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.»;

3) sono aggiunti i seguenti punti:

- «11. Piombo in sistemi di connettori a pin conformi.
12. Piombo come materiale di rivestimento per l'anello "C-Ring" dei moduli a conduzione termica.
13. Piombo e cadmio nei vetri ottici e per filtri.
14. Piombo in saldature (a stagno) costituite da più di due elementi per la connessione fra i piedini e l'involucro dei microprocessori, aventi un contenuto di piombo tra l'80 % e l'85 % in peso.
15. Piombo in saldature (a stagno) destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione "Flip Chip".»
-